



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 aprile 2014 (30.04)  
(OR. en)**

**8660/14**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0268 (COD)**

---

**CODEC 1025  
JUSTCIV 89  
PI 45  
PE 252**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 14-17 aprile 2014)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione <sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto il relatore Tadeusz ZWIEFKA (PPE-PL) ha presentato, a nome della commissione giuridica, un emendamento di compromesso (emendamento 9) alla proposta di regolamento. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

## II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 15 aprile 2014, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 9) alla proposta di regolamento. La proposta della Commissione così modificata e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione del Parlamento europeo in prima lettura<sup>1</sup>, che rispecchia quanto precedentemente convenuto tra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

---

---

<sup>1</sup> Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le modifiche alla proposta della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

## **Decisioni in materia civile e commerciale \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM(2013)0554 – C7-0239/2013 – 2013/0268(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0554),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 67, paragrafo 4, e l'articolo 81, paragrafo 2, lettere a), c) ed e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0239/2013),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 febbraio 2014<sup>1</sup>,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione giuridica (A7-0052/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1215/2012 per quanto riguarda le norme da applicare con riferimento al Tribunale unificato dei brevetti e della Corte di giustizia del Benelux**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2, lettere a), c) ed e),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> Parere del 26 febbraio 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>2</sup> Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014.

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 febbraio 2013 *il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord* hanno firmato l'accordo su un tribunale unificato dei brevetti<sup>1</sup> ("*accordo TUB*"). L'accordo TUB prevede *la sua entrata* in vigore *non* anteriormente al primo giorno del quarto mese successivo all'entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 *del Parlamento europeo e del Consiglio*<sup>2</sup> relative alle relazioni di *detto regolamento* con l'accordo TUB.

---

<sup>1</sup> GU C 175 del 20.6.2013, pag. 1.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (*GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1*).

- (2) Il 15 ottobre 2012, *il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, parti* contraenti del trattato del 31 marzo 1965 relativo all'istituzione e allo statuto di una *Corte* di giustizia del Benelux ("trattato della Corte di giustizia del Benelux"), hanno firmato un protocollo *che modifica tale trattato. Tale protocollo rende possibile il trasferimento della competenza* alla Corte di giustizia del Benelux in materie specifiche *che rientrano* nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012.
- (3) È necessario disciplinare il rapporto del regolamento (UE) n. 1215/2012 con l'accordo TUB e il trattato della Corte di giustizia del Benelux *mediante modifiche di tale regolamento.*
- (4) Il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux dovrebbero essere considerati **■** quali autorità giurisdizionali ai sensi del **■** regolamento (UE) n. 1215/2012 al fine di garantire la certezza e la prevedibilità del diritto per i soggetti *che* potrebbero *essere convenuti* dinanzi a *tali* tribunali *in un luogo situato* in uno Stato membro *diverso da* quello individuato in base alle norme del *regolamento (UE) n. 1215/2012.*
- (5) *Le modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 previste dal presente regolamento relativamente al tribunale unificato dei brevetti sono intese a stabilire la competenza internazionale di detto tribunale e non pregiudicano l'assegnazione interna dei procedimenti tra le divisioni del tribunale stesso, né il regime stabilito nell'accordo TUB relativamente all'esercizio della competenza, compresa la competenza esclusiva, nel corso del periodo transitorio previsto in detto accordo.*

- (6) ***In quanto autorità giurisdizionali comuni a diversi Stati membri il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux non possono, diversamente da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, esercitare la loro competenza in base al diritto nazionale nei confronti di convenuti non domiciliati in uno Stato membro. Affinché queste due autorità giurisdizionali possano esercitare la competenza nei confronti di tali convenuti, le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 dovrebbero pertanto applicarsi, per quanto riguarda le materie rientranti nella competenza, rispettivamente, del tribunale unificato dei brevetti e della Corte di giustizia del Benelux, anche ai convenuti domiciliati in Stati terzi. Le norme vigenti in materia di competenza del regolamento (UE) n. 1215/2012 garantiscono uno stretto collegamento tra i procedimenti cui si applica detto regolamento e il territorio degli Stati membri. È pertanto opportuno estendere tali norme ai procedimenti contro tutti i convenuti, indipendentemente dal loro domicilio. Nell'applicare le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012, il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux (nel prosieguo, indicati ciascuno come "autorità giurisdizionale comune") dovrebbero applicare esclusivamente le norme appropriate alle materie per le quali è stata loro attribuita la competenza.***

- (7) *Un'autorità giurisdizionale comune dovrebbe poter conoscere in via sussidiaria delle controversie che coinvolgono convenuti di Stati terzi nei procedimenti relativi alla violazione di un brevetto europeo che provochi danni sia all'interno che all'esterno dell'Unione. Tale competenza sussidiaria dovrebbe essere esercitata qualora i beni appartenenti al convenuto si trovino in un qualsiasi Stato membro parte dello strumento che istituisce l'autorità giurisdizionale comune e qualora la controversia in questione abbia un collegamento sufficiente con tale Stato membro, ad esempio perché il ricorrente è ivi domiciliato o le prove relative alla controversia sono ivi disponibili. Al momento di stabilire la sua competenza, è opportuno che l'autorità giurisdizionale comune consideri il valore dei beni in questione, che non dovrebbe essere trascurabili e dovrebbe essere tale da rendere possibile l'esecuzione della sentenza, almeno in parte, negli Stati membri parti dello strumento che istituisce l'autorità giurisdizionale comune.*
- (8) Le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 in materia di litispendenza e connessione, intese a impedire procedimenti paralleli e decisioni tra loro incompatibili, dovrebbero applicarsi nei casi in cui siano proposti procedimenti dinanzi *a un'autorità giurisdizionale comune* e dinanzi *ad un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro in cui* l'accordo TUB oppure, a seconda del caso, il trattato della Corte di giustizia del Benelux non si applicano.

- (9) Le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 in materia di litispendenza e connessione dovrebbero analogamente applicarsi laddove, durante il periodo transitorio *previsto* nell'accordo *TUB*, procedimenti riguardanti determinati tipi di controversie siano proposti, *da un lato*, dinanzi al tribunale unificato dei brevetti e, *dall'altro*, dinanzi all'autorità giurisdizionale nazionale di uno Stato membro *parte* dell'accordo *TUB*.
- (10) Le decisioni emesse dal tribunale unificato dei brevetti o *dalla* Corte di giustizia del Benelux dovrebbero essere riconosciute ed eseguite ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012 *in uno Stato membro che non è parte, a seconda dei casi, dell'accordo TUB o del trattato della Corte di giustizia del Benelux*.
- (11) Le decisioni emesse *dalle* autorità giurisdizionali di *uno Stato* membro *che non è parte, a seconda dei casi, dell'accordo TUB o del trattato della Corte di giustizia del Benelux, dovrebbero* essere riconosciute ed eseguite in *un altro Stato* membro ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012.

■

- (12) È, pertanto, opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n 1215/2012.

- (13) *Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle sue dimensioni e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.*
- (14) *A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.*
- (15) *Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e, pertanto, non è da esso vincolata né soggetta alla relativa applicazione, fatta salva la possibilità che la Danimarca applichi le modifiche apportate al regolamento (UE) n. 1215/2012 previste dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo del 19 ottobre 2005 tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>1</sup>,*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>1</sup> *GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.*

## Articolo 1

■ Al capo VII del regolamento (UE) n. 1215/2012, sono inseriti gli articoli *seguenti*:

"Articolo 71 bis

1. Ai fini del presente regolamento, un'autorità giurisdizionale comune a più Stati membri *come specificato al paragrafo 2* ("autorità giurisdizionale comune") è un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro laddove, *in virtù dello* strumento che la istituisce, *detta autorità giurisdizionale comune* eserciti la competenza in ■ materie *che rientrano* nell'*ambito* del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, ognuna delle seguenti autorità giurisdizionali è un'autorità giurisdizionale comune:
  - a) il tribunale unificato dei brevetti, istituito dall'accordo su un tribunale unificato dei brevetti, firmato il 19 febbraio 2013 ("accordo TUB"); *e*
  - b) la Corte di giustizia del Benelux, istituita dal trattato del 31 marzo 1965 relativo all'istituzione e allo statuto di una Corte di giustizia del Benelux ("trattato della Corte di giustizia del Benelux").

## Articolo 71 ter

La competenza di un'autorità giurisdizionale comune è determinata come segue:

- 1) l'autorità giurisdizionale comune è competente laddove, in virtù del presente regolamento, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro che sia parte dello strumento che istituisce *l'autorità giurisdizionale comune* **siano** competenti relativamente a una materia disciplinata da tale strumento;
- 2) se il convenuto non ha il proprio domicilio in uno Stato membro, e il presente regolamento non conferisce altrimenti una competenza su di lui, **■** le disposizioni del capo II si applicano, ***se del caso, indipendentemente dal domicilio del convenuto.***

***Provvedimenti provvisori o cautelari possono essere richiesti a un'autorità giurisdizionale comune*** anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di ***uno Stato terzo***;

- 3) ***se un'autorità giurisdizionale comune è competente nei confronti di un convenuto a norma del punto 2 in una controversia riguardante la violazione di un brevetto europeo che provoca danni all'interno dell'Unione, detta autorità giurisdizionale può essere altresì competente in relazione ai danni derivanti da tale violazione che si verificano all'esterno dell'Unione.***

*Questa competenza può sussistere unicamente se, all'interno di uno degli Stati membri* parte dello strumento che istituisce l'autorità giurisdizionale, si trovano beni appartenenti al convenuto *e* se la controversia ha un collegamento sufficiente con *tale* Stato membro ■ .

Articolo 71 quater

1. Gli articoli da 29 a 32 si applicano *laddove siano* instaurati procedimenti dinanzi a un'autorità giurisdizionale comune e dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è parte dello strumento che istituisce l'autorità giurisdizionale comune.
2. Gli articoli da 29 a 32 si applicano laddove, durante il periodo transitorio di cui all'*articolo* 83 ■ dell'accordo TUB, siano proposti procedimenti dinanzi al tribunale unificato dei brevetti e dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro parte dell'accordo TUB.

Articolo 71 quinquies

Il presente regolamento ■ si applica al riconoscimento e all'esecuzione:

- a) delle decisioni emesse *da un'autorità giurisdizionale comune che devono* essere riconosciute ed eseguite in *uno Stato membro che non è parte dello strumento che istituisce l'autorità giurisdizionale comune*; e
- b) delle decisioni emesse dall'autorità giurisdizionale di *uno Stato membro che non è parte dello strumento che istituisce l'autorità giurisdizionale comune, che devono* essere riconosciute ed eseguite in *uno Stato membro parte di tale accordo*.

*Tuttavia, qualora il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione emessa da un'autorità giurisdizionale comune siano chiesti in uno Stato membro parte dello strumento che istituisce l'autorità giurisdizionale comune, qualsiasi disposizione sul riconoscimento e l'esecuzione di tale strumento si applica in luogo delle disposizioni del presente regolamento."*

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il █ giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 10 gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a ..., il

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*